

ATTO N. DD 5457

DEL 09/12/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 345

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi costituiti da amianto”
COMUNE: Torino
PROPONENTE: Perino Piero s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 02/08/2020 la Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi costituiti da amianto*” da realizzarsi nel Comune di Torino, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 bis dell'Allegato B2 della LR 40/98 e s.m.i. “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui alle lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Contestualmente il proponente ha presentato per il medesimo progetto istanza per il rilascio dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con nota prot. n. 55088 del 06/08/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'Autorizzazione Unica sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 06/10/2020.

A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, con nota prot. n. 73435 del 19/10/2020 sono state formalizzate al proponente le integrazioni necessarie al fine di acquisire tutti gli elementi per la conclusione dei procedimenti.

Le integrazioni sono state consegnate da parte della società proponente in data 17/11/2020.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

La Società proponente esercita attività di escavazioni e movimento terra, demolizioni e costruzioni civili ed industriali, attività di trasporto conto terzi, attività di trasporto e gestione rifiuti, attività di bonifica di siti contaminati e bonifica di manufatti contenenti amianto.

Le sede operativa ed amministrativa di via Reiss Romoli n. 122 si sviluppa per superficie complessivamente pari a 86.000, composta da diversi lotti, nella zona industriale ubicata nel settore settentrionale del Comune di Torino che si sviluppa fra la sponda orografica destra della Stura di Lanzo e Via Reiss Romoli.

Su una superficie di 6.500 mq della superficie aziendale l'impresa svolge attività di gestione rifiuti in forza di un'Autorizzazione Unica Ambientale (D.D. n. 270-10138/2019), per attività di recupero R5 su macerie e conglomerato bituminoso e per attività di messa in riserva R13 su rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.

Il progetto presentato prevede nel comprensorio in disponibilità in un capannone esistente di circa 800 mq (Foglio 1.052 Mappale 174 subalterno 1), attualmente utilizzato come deposito di materiali per l'edilizia, l'avvio di un'attività di deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto.

I rifiuti proverranno prevalentemente da interventi di bonifica in cantieri esterni effettuati dalla Società ma anche da aziende terze e saranno costituiti da materiali contenenti amianto (17.06.01*, 17.06.05*) e fibre artificiali vetrose (17.06.03*).

Le quantità massime stoccabili richieste sono complessivamente pari a 50 t (pari a 500 mc) con una movimentazione annua massima pari a 5.000 t (pari a 50.000 mc).

La Società con le integrazioni progettuali ha rinunciato all'attività di ricondizionamento [D14] , non potendo al momento ancora fornire esaustive e puntuali soluzioni in merito a tutti i chiarimenti e approfondimenti richiesti in sede di conferenza dei servizi.

Poiché verrà effettuata solo più l'attività di deposito preliminare [D15] prima dell'invio dei materiali a discariche autorizzate, non sarà più necessario dedicare un'area all'attività di ricondizionamento e tutta l'area del capannone verrà dedicata al solo stoccaggio dove verranno predisposte due specifiche aree distinte (Materiali Contenenti Amianto e Fibre Artificiali Vetrose).

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere conseguita l'autorizzazione unica ex. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

È stato chiarito che le attività di gestione rifiuti presenti nell'area di proprietà avranno due sedi operative distinte; l'area dove già vengono svolte le attività di recupero rifiuti è individuata dal numero civico 122/30 di via Reiss Romoli che ha un accesso dedicato e sarà separata fisicamente dal capannone oggetto della presente istruttoria, individuato dal numero civico 122/24, dalla recinzione perimetrale dell'area sita al civico 122/30, oltre che dalla strada interna.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

Il vigente Piano Regolatore del Comune di Torino inserisce il sito oggetto dell'intervento in "*Area per attività produttive - IN*" soggetta ai disposti degli art. 3, 8 e 14 delle N.U.E.A. del PRG.

Sotto il profilo idrogeomorfologico (allegato tecnico n. 3 bis "*Carta di Sintesi della Pericolosità Idrogeologica e dell'idoneità all'Utilizzazione urbanistica*") l'area è classificata come sottoclasse IIIb2b(P) "*area a modesta pericolosità, comprese nei territori di fascia C, edificabile seppur con limitazioni nella tipologia costruttiva*".

Vincoli e fasce di rispetto

Il sito è compreso all'interno della fascia C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ma, con l'aggiornamento 2019, risulta esterno alla mappatura delle aree di pericolosità e di rischio del PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni).

In ogni caso, non prevedendosi nuove costruzioni, l'inserimento dell'attività non costituisce un aggravio dal punto di vista idraulico dell'area.

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area esclusivamente produttiva ed in cui si non si registra nelle vicinanze la presenza di aree residenziali e di recettori sensibili.

Le informazioni fornite, grazie anche all'integrazione con la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

Il rischio maggiore connesso con la gestione di rifiuti contenenti amianto è legato alla possibilità da parte di tali materiali di rilasciare fibre inalabili qualora non siano correttamente gestiti secondo gli specifici adempimenti derivanti dalla normativa in materia di amianto e secondo quanto disposto dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica. Se correttamente gestito non è da ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente.

Con la rinuncia all'attività di ricondizionamento non saranno effettuate operazioni sui rifiuti che giungeranno all'impianto correttamente imballati. Le operazioni di carico e scarico avverranno esclusivamente all'interno del capannone escludendo di conseguenza che possano avvenire perdite di materiali nelle aree esterne. Una accidentale rottura degli imballaggi durante queste fasi verrà gestita in sicurezza e in ambiente chiuso secondo la procedura d'emergenza specifica individuata.

È stato dunque dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Rumore

L'area oggetto di intervento è inserita in classe VI (*aree esclusivamente industriali*) del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino.

Considerata la localizzazione e la tipologia di intervento non si ritiene necessario richiedere una valutazione previsionale di impatto acustico ed una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime.

Gestione reflui ed acque meteoriche

Con le modifiche apportate al progetto dal capannone non verranno generate acque tecnologiche di processo e quindi non è prevista l'attivazione di uno scarico di acque reflue industriali.

Tutte le operazioni saranno svolte all'interno del capannone dunque non si ravvisa la presenza di superfici scolanti da dover gestire ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*".

Viabilità

Per accedere al sito si percorre via Reiss Romoli, arteria di alto scorrimento viario, provenendo dalla Tangenziale Nord (uscita C.so Grosseto).

L'incremento di traffico è da ritenersi trascurabile rispetto agli importanti flussi di traffico già in essere sulle arterie interessate.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex. Art. 208, dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 02/08/2020 ed integrata in data 17/11/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Unica. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione d'inizio della fase di esercizio dell'impianto con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di “*Nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi costituiti da amianto*” presentato in data 02/08/2020 ed aggiornato in data 17/11/2020 dalla Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 09/12/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano